



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA  
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Da un secolo, oltre.

La Rettrice

Anno 2025

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha introdotto due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, volti rispettivamente a disciplinare gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca;

ATTESA la necessità di emanare il Regolamento per disciplinare le modalità di selezione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010 e il relativo regime giuridico;

VISTO il parere reso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 1° ottobre 2025;

VISTO il parere reso dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta del 1° ottobre 2025;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 17 e 29 ottobre 2025, con le quali è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*";

#### DECRETA

1. di emanare il "*Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La Rettrice

Alessandra Petrucci

## **Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. L'Università degli Studi di Firenze può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc e il relativo regime giuridico.

### **Articolo 2 Incarichi post-doc**

1. Le condizioni che regolano il rapporto e, in particolare, i diritti e i doveri che ne derivano, il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale sono disciplinate da un contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato.
2. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### **Articolo 3 Durata**

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva degli incarichi post-doc, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Da un secolo, oltre.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-*bis*, 22-*ter*, 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 4**

##### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Per gli incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico definito nel rispetto dell'art. 22-*bis*, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Importi superiori al minimo possono essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con possibilità di deroga nei casi previsti dall'art. 17, comma 4, del presente regolamento.
3. L'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni statali vigenti in materia per quanto riguarda il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

#### **Articolo 5**

##### **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con gli incarichi di ricerca e con i contratti

Da un secolo, oltre.

di cui, rispettivamente, all'art. 22-ter e all'art. 24 della stessa legge e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

4. L'incarico post-doc è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

5. Il titolare dell'incarico post-doc non può esercitare attività commerciale, industriale e artigianale, attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto, né assumere cariche gestionali presso società costituite a fini di lucro, ai sensi della normativa vigente.

6. È vietato lo svolgimento di attività libero-professionale.

7. Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, Il titolare dell'incarico post-doc può svolgere incarichi esterni, anche non retribuiti, purché non in conflitto, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze. Gli incarichi esterni, debbono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, e non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare adempimento degli obblighi contrattuali. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore previo parere del Direttore del Dipartimento, sentito il responsabile della ricerca.

8. Il titolare di un incarico post-doc può essere autorizzato, ai sensi del precedente comma 7, a stipulare contratti per attività di insegnamento nel limite di 48 ore annue, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Rettorale 23 agosto 2022 n. 1033 e ss.mm.ii. Tale limite si intende riferito nel suo complesso per ciascun anno accademico a contratti stipulati sia con l'Università degli Studi di Firenze che con altro committente esterno.

## **Articolo 6**

### **Finanziamento**

1. Il finanziamento di incarichi post-doc di cui al presente Regolamento può derivare in tutto o in parte:

- i) da fondi interni, inclusi quelli non soggetti a rendicontazione;
- ii) da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi post-doc. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca, nonché degli incarichi post-doc di cui al presente regolamento non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), nel

Da un secolo, oltre.

testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come risultante dai bilanci approvati.

3. Il limite di spesa di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

4. I finanziamenti esterni possono derivare da:

a) convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell'emanazione del bando di selezione, che abbiano ad oggetto il finanziamento di incarichi post-doc;

b) progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare incarichi post-doc.

5. Qualora il contratto sia finanziato per intero su finanziamenti esterni, gli stessi debbono garantire l'integrale copertura degli oneri per l'importo e la durata dell'incarico post-doc oggetto del presente Regolamento.

6. Nel caso di cui al comma 4 lettera a), qualora si tratti di soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla convenzione. Qualora non sia versata la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione, il finanziatore esterno privato deve offrire idonea garanzia.

7. Qualora il contratto sia finanziato su fondi esterni, anche in relazione alle esigenze di rendicontazione della spesa, le attività dell'incarico post-doc sono individuate nella delibera di cui all'articolo 8 e nel bando di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Requisiti di ammissione**

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico post-doc dalla commissione giudicatrice, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.

3. Non sono ammessi alle selezioni:

a) Il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Da un secolo, oltre.

- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
  - c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;
  - d) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione, i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame al Rettore. entro il termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

## **Articolo 8**

### **Procedura di attivazione**

1. L'attivazione della procedura di selezione per incarichi post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e deve indicare:
- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 7, del presente regolamento;
  - c) il Responsabile della ricerca;
  - d) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - e) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
  - f) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - g) l'identificazione delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
  - h) il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo;

Da un secolo, oltre.

- i) l'assenso dell'Azienda ospedaliera o sanitaria o di altri enti, ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività oggetto dell'incarico, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

2. I Dipartimenti trasmettono al Rettore la delibera di attivazione dei bandi per il conferimento di incarichi post-doc.

## **Articolo 9**

### **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione è emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale e sui siti internet dell'Ateneo e del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

2. Nel bando sono indicati:

- a) Il numero dei posti;
- b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 7 del presente regolamento;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- d) il Dipartimento di afferenza;
- e) le modalità di selezione;
- f) i requisiti per la partecipazione;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- h) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- i) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- j) le modalità e l'individuazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, comunque non inferiore ad almeno 15 giorni;
- k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale, nonché i diritti e i doveri dell'incaricato post-doc.

## **Articolo 10**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento incarichi post-doc disciplinati dal presente regolamento è nominata con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori o ricercatori afferenti al gruppo scientifico disciplinare posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove

Da un secolo, oltre.

possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

3. Tutti i componenti della commissione possono essere strutturati presso l'Università degli Studi di Firenze.

4. Dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

5. Nella composizione della commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Consiglio di Dipartimento indica altresì il nominativo di un membro supplente.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

### **Articolo 11**

#### **Lavori della Commissione**

1. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, decorre il termine perentorio di quindici giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui al primo periodo, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico e del settore scientifico-disciplinare di afferenza intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le vigenti norme relative alla protezione dei dati personali.

Da un secolo, oltre.

4. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla vigente normativa di Ateneo in materia di missioni e rimborsi spese.

5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze. I commissari sono tenuti a rilasciare nel verbale apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

## **Articolo 12**

### **Valutazione**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico post-doc. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in una lingua diversa dall'italiano.

2. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma oggetto della selezione;
- b) rilevanza delle pubblicazioni allegate e loro attinenza con il programma oggetto della selezione;
- c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in una lingua diversa dall'italiano.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili per i criteri di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) e 40 punti al colloquio. I punteggi sono attribuiti secondo quanto stabilito nel bando. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 25 punti nella valutazione dei titoli.

Da un secolo, oltre.

### **Articolo 13**

#### **Selezione e chiamata del vincitore**

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice designa al proprio interno il Presidente e il Segretario, attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e, preso atto dei punteggi massimi stabiliti dal bando, predetermina i criteri per la valutazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12.
2. Ciascun commissario verifica la insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con i candidati e sottoscrive le specifiche dichiarazioni a verbale.
3. La Commissione per ciascun candidato procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
4. I punteggi relativi alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 12 comma 2 lettere a) e b), del presente regolamento sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
5. La Commissione una volta conclusa la valutazione e il colloquio con relativa attribuzione di punteggio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
6. La Commissione, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati, individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane d'età, e, a parità di età, al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione.
8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro trenta giorni dalla data di nomina. Su richiesta adeguatamente motivata della Commissione, da presentarsi entro e non oltre quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di quindici giorni ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Da un secolo, oltre.

9. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, verificata la loro regolarità, li approva entro trenta giorni con decreto da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.

10. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

11. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

#### **Articolo 14**

##### **Stipula del contratto di lavoro**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto sono indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) le attività relative al progetto di ricerca, nonché le forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento;
- c) il trattamento giuridico, economico e previdenziale, nonché i diritti e i doveri dell'incaricato post-doc;
- d) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- e) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- f) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.

3. La sede di servizio è di norma la sede amministrativa del Dipartimento di afferenza, ferma restando la possibilità di svolgere le attività anche in altre sedi in relazione alle esigenze dell'incarico e in coordinamento con il responsabile scientifico.

4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

## **Articolo 15**

### **Rapporto di lavoro**

1. Il titolare dell'incarico post-doc svolge l'attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, prevista dal contratto in conformità alla normativa di ateneo, con il coordinamento del Responsabile della ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Con riferimento all'accesso agli spazi presso l'Azienda Ospedaliera o sanitaria o altro ente, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lett. i).

## **Articolo 16**

### **Proroga**

1. La richiesta di proroga, con il consenso dell'interessato, deve essere presentata dal responsabile della ricerca al Direttore del Dipartimento entro sei mesi prima della scadenza contrattuale.
2. La proroga è subordinata ad una positiva valutazione da parte del responsabile della ricerca dell'attività svolta dal titolare dell'incarico post-doc oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.
3. La proposta di proroga è sottoposta al Consiglio del Dipartimento nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
4. La delibera deve contenere:
  - a) i motivi di carattere scientifico che determinano l'esigenza di proroga;
  - b) la valutazione positiva delle attività di ricerca nonché delle forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione svolta sulla base della relazione finale predisposta dal titolare dell'incarico post-doc;
  - c) l'identificazione delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo della proroga;
  - d) la presa d'atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato.
5. Il Rettore invita il titolare dell'incarico post-doc alla sottoscrizione della proroga contrattuale.

## **Articolo 17**

### **Vincitori di programmi di alta qualificazione**

1. L'Università può stipulare contratti di lavoro disciplinati dal presente regolamento con i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.
2. Nei casi di cui al comma 1 la stipula dell'incarico post-doc può essere effettuata senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento, purché svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.
3. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento propone la stipula dell'incarico post-doc nella composizione e con la maggioranza di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
4. Fermo restando il trattamento economico stabilito dall'articolo 4, gli incarichi post-doc finanziati su fondi esterni possono prevedere un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
5. Agli incarichi post-doc stipulati coi soggetti di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento.

## **Articolo 18**

### **Relazioni sull'attività di ricerca nonché sulle forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione**

1. Il titolare dell'incarico post-doc redige relazioni annuali sull'attività di ricerca nonché sulle forme di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione svolte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, da sottoporre alla valutazione del responsabile ai fini della sua approvazione.
2. A conclusione del contratto, il titolare di incarico di post-doc è tenuto a presentare la rendicontazione delle attività svolte, riportando nel dettaglio le conoscenze acquisite nell'ambito ed a seguito di tali attività.
3. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell'incarico post-doc, il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull'attività svolta e la consegna al Direttore del Dipartimento che ne dà comunicazione al Consiglio.

## **Articolo 19**

### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione di cui all'articolo 18 sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca. In quest'ultimo caso la mancata approvazione deve essere adeguatamente motivata e sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento nella stessa composizione e maggioranza di cui all'articolo 8 comma 1.

## **Articolo 20**

### **Responsabilità**

1. Il titolare dell'incarico post-doc può utilizzare gli spazi, le attrezzature e i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
2. Il Direttore del Dipartimento cura che siano forniti al titolare dell'incarico post-doc i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il titolare dell'incarico post-doc si impegna a espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e a osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

## **Articolo 21**

### **Proprietà intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal titolare di incarico post-doc sono regolati in conformità alla normativa statale e di Ateneo vigente ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.
2. Il titolare di incarico post-doc con contratto finanziato da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e

Da un secolo, oltre.

industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del titolare di incarico post-doc ad essere riconosciuto autore o inventore.

3. Il titolare di incarico post-doc è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza presso il Dipartimento di afferenza, per il tramite del Responsabile scientifico, in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

4. Al titolare di incarico post-doc è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

5. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal titolare di incarico post-doc nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.

6. Quanto stabilito al comma 5 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal titolare di incarico post-doc entro due anni da quando il ricercatore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.

## **Articolo 22**

### **Fondo di Ateneo a garanzia della genitorialità**

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità, il titolare dell'incarico post-doc ha diritto a un assegno pari al trattamento economico in godimento.

2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

## **Articolo 23**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.